



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE

Il giorno 05.07.2016 in Bologna si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. Manuela Mirandola	Presidente
" Maria Giovanna Salsi	Giudice relatore
" Marianna Daniele	Esperto
" Donatella Rossi	Esperto

con la partecipazione della Dott. Maria Rita Pantani, Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 lett. c) L.P.)
- Differimento Pena nelle forme della Detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 ter L.P.)
- Differimento Pena facoltativo grave infermità (art. 147 n. 2 c.p.)

presentata da **Barbaro Francesco**, nato in Platì (RC) il 3.5.1927, attualmente ristretto presso la Casa di Reclusione di Parma, in espiatione della pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria del 18.9.2015 per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e violazioni in materia di armi commessi nel 1982, violazioni in materia di armi commesse nel 1989, estorsione in concorso commesso dal 1977 al 1989, omicidio aggravato ai danni del comandante della Stazione Carabinieri di Platì commesso nel 1990, inizio dell'espiatione in data 18.9.2015;

sentito il parere del Procuratore Generale;

ritenuto che le notifiche relative alla fissazione del presente procedimento siano regolari;

rilevato che, a norma dell'art. 146 comma 1 n. 3 c.p., l'esecuzione della pena è differita (di differimento obbligatorio della pena), se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da una malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione, quando si trovi in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative;

rilevato che, ai sensi dell'art. 147 comma 1 n. 2 c.p., l'esecuzione della pena può essere differita (di differimento facoltativo della pena), se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica;

ritenuto che solo nel caso di differimento obbligatorio della pena possa prescindersi dalle valutazioni sulla pericolosità sociale del condannato, dovendosi invece tenerne conto nel caso di differimento facoltativo e di detenzione domiciliare in luogo del differimento (art. 47 ter comma 1 ter L.P.);

rilevato che, in tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell'art. 147 comma 1 n. 2) c.p., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (si veda: Cass. pen., Sez. 789 del 18/12/2013, Rv. 258406, Mossuto);

rilevato inoltre che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di ritenere che lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare l'applicazione della detenzione domiciliare, non possa essere limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria, e quindi anche alla mancanza di cure mediche appropriate (si veda: Cass. pen., Sez. n. 16681 del 24/01/2011, Rv. 249966, Buonanno);

rilevato che la memoria difensiva insiste nella concessione delle invocate misure, allegando un parere *pro-veritate* medico-legale che conclude reputando il detenuto "affetto da un gravissimo quadro clinico neuro-psichico profondamente invalidante e rapidamente ingravescente che di fatto lo rende assolutamente inidoneo al regime carcerario cui è sottoposto"; secondo la relazione di consulenza, trattasi di soggetto, "ormai quasi novantenne", affetto "da quella che sembra essere" una gravissima demenza senile, che lo renderebbe totalmente disorientato nel tempo e nello spazio, con vastissime lacune mnesiche sia per quanto riguarda la memoria a lungo che a breve termine; "dalle poche annotazioni nel diario clinico", si legge nella relazione, "si evince però che, in questi lunghi mesi trascorsi senza alcun approfondimento medico, il quadro neuro-psichico ha avuto un gravissimo peggioramento, se è vero come è vero, che dagli iniziali sintomi individuati dallo psicologo il 29 settembre 2015 si è giunti, come ho potuto personalmente constatare durante la visita che ho svolto, all'impossibilità durante il colloquio di entrare in contatto in modo proficuo col Sig. Barbaro"; "in sintesi", conclude il consulente, "pare a chi scrive che la detenzione in ambiente carcerario cui è sottoposto il Sig. Francesco Barbaro non consenta le minime cure dovute al paziente. Basti pensare che dal settembre 2015 ad oggi, e cioè a distanza di dieci mesi circa dal rilevamento dei primi sintomi e segni, non è stato neppure intrapreso e tanto meno concluso il semplice iter diagnostico che avrebbe potuto portare ad una diagnosi della causa del quadro neuro-psichico e ancor meno si è potuto porre in essere l'eventuale tentativo, se non di migliorarlo, per lo meno di rallentare con le eventuali cure quella che pare essere ormai una rapidamente infausta evoluzione", ritenendo in conclusione che le condizioni di salute del detenuto siano "assolutamente incompatibili con l'attuale regime carcerario";

rilevato quanto si evince dalle relazioni redatte dall'Ufficio Sanitario presso la Casa di Reclusione di Parma pervenuta in atti: l'istante risulta affetto da sindrome vertiginosa con pregressi episodi sincopali e cadute a terra, ipertrofia dei turbinati nasali, colon irritabile, ipertrofia prostatica in terapia farmacologica, presbiopia, ipoacusia; non segnalati disturbi di pertinenza psichiatrica; le condizioni cliniche permangono in sufficiente compenso e sono prive, al momento, di criticità; i sanitari stanno programmando ed eseguendo gli



accertamenti necessari, somministrando le cure adeguate alle patologie del detenuto, sulla base dei suggerimenti forniti dai consulenti specialisti convenzionati, e possono avvalersi in caso di necessità di strutture ospedaliere territoriali (come l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma) come previsto dall'art.11 L.P. (si veda, da ultimo, la relazione sanitaria degli Istituti Penitenziari di Parma dell'1.7.2016); ritenuto che, allo stato, le condizioni psicofisiche del detenuto siano compatibili con la carcerazione, tenuto conto delle cure a sua disposizione in Istituto Penitenziario (v. relazioni sanitarie agli atti) e della possibilità di ricovero in luogo esterno ex art. 11 L.P.;

ritenuto che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per il differimento della pena, né obbligatorio né facoltativo, e nemmeno della detenzione domiciliare in luogo esterno di cura ove si consideri che l'istante viene curato e monitorato presso l'Istituto Penitenziario, dotato di S.A.I., con ricorso ai ricoveri ai sensi dell'art. 11 L.P. in caso di necessità, con possibilità di rivalutare la situazione qualora risultino necessarie terapie incompatibili con la carcerazione;

osservato quanto si apprende dalle informative della Questura di Reggio Calabria del 29.6.2016, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bovalino dell'8.6.2016 e dei Carabinieri di Locri del 25.5.2016: il detenuto, noto come "Cicciu u sparitu" o "u castanu", è descritto come soggetto di elevata pericolosità sociale, capo indiscusso dell'omonima cosca mafiosa operante tra i Comuni di Plati, San Luca e Natile di Careri, dedita prevalentemente alla commissione di sequestri di persona a scopo di estorsione, riciclaggio di denaro e traffico di sostanze stupefacenti; il suo ruolo di leader carismatico negli ambienti criminali sanluchesi e platiesi si ricava, oltre che dalla natura dei reati commessi, anche dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, provenienti da diversi ambienti criminali, tutti concordi nell'attestare la condizione mafiosa del soggetto ed il rispetto di cui gode in quegli ambienti; anche durante la carcerazione subita presso la Casa Circondariale di Carinola, nel 2007, il prevenuto ha condotto trattative con Mammoliti Francesco e Strangio Francesco classe '54, rappresentanti della cosca "Nirta-Versu", per giungere ad una tregua, nell'ambito di una cruenta faida, dopo l'omicidio di Strangio Maria di San Luca; la sottoposizione nell'arco degli anni alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale non ha sortito gli effetti sperati, posto che il prevenuto ha continuato a delinquere, rendendosi latitante per un decennio tra il 1981 ed il 1989 (da qui il soprannome di "Cicciu u sparitu"); prima dell'arresto era sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, durante la quale è stato controllato in compagnia di pregiudicati, misura sospesa al momento dell'attuale carcerazione; tutti i membri del suo nucleo familiare sono stati coinvolti in vicende giudiziarie per associazione di stampo mafioso; nella citata informativa della Questura di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 4 bis L.P., si dà conto dell'assenza di elementi nuovi che comprovino la cessazione dei collegamenti del Barbaro con la criminalità organizzata;

ritenuto che non sia formulabile una prognosi di assenza di pericolo di recidiva, tenuto conto della pericolosità sociale attuale del condannato desumibile dalle informazioni di P.S. agli atti e dal contenuto della relazione di sintesi dell'Istituto Penitenziario di Parma dell'1.7.2016 (il detenuto "si presenta rallentato dal punto di vista cognitivo e allo stesso tempo ha una lucidità rispetto ai propri pensieri (...) Rispetto alla vita deviante, riferisce della sua lunga detenzione con la partecipazione ad attività trattamentali come la scuola media. Il detenuto vorrebbe, nell'eventualità di non concessione della misura, espiare la pena in un istituto penitenziario prossimo alla residenza dei familiari che per la lontananza non riescono a sostenere



regolarmente i colloqui con il congiunto. (...) è ben consapevole della propria condizione detentiva e della vita antigiuridica che ha vissuto, sembrerebbe non rinnegare nulla di ciò che ha commesso e non manifesterebbe allo stato un'apertura al dialogo"), che dà conto dell'assenza di revisione critica del vissuto deviante da parte del ristretto, con conseguente rilevante pericolo di reiterazione di azioni criminose; ritenuto, quanto alla valutazione della pericolosità sociale attuale del condannato, che la caratura criminale del prevenuto non consenta una prognosi di assenza di pericolo di recidiva ove si consideri la tipologia dei reati commessi, non necessariamente implicante prestanza fisica;

P.Q.M.

visti gli artt. 146 e 147 c.p., 47 ter L.P., 666, 678 c.p.p.;

RIGETTA

le istanze di cui sopra.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Bologna, 05.07.2016.


IL MAGISTRATO ESTENSORE

Dott. Maria Giovanna Salsi



IL PRESIDENTE

Dott. Manuela Mirandola



RECEVUTO IN CANCELLERIA

14/07/2016

Il Cancelliere

Dressa Stefania Grande

in copia conforme all'originale

18/07/2016






TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2016/1833, emessa in data **05-07-2016** e depositata in Cancelleria in data **11-07-2016**, relativo a **BARBARO FRANCESCO**, ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di BOLOGNA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.
- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di REGGIO DI CALABRIA per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p. RIF. ES 275/2015
- per la notifica tramite pec
all'avv. **FURFARO SANDRO - VIA C.ALVARO 7 - MARINA DI GIOIOSA IONICA**
- per la notifica tramite pec
all'avv. **GIUNCHEDI FILIPPO - VIA DELLE BELLE ARTI N. 8 - BOLOGNA**
- Casa Reclusione di PARMA STRADA BURLA 59
per la notifica a **BARBARO FRANCESCO**

BOLOGNA, 12-07-2016

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere
D.ssa 

>